

Angela Santangelo Cordani

**“Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Ufficio”
Il *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini e gli albori del declino
della caccia alle streghe**

ABSTRACT: Part seven of *Sacro Arsenale* by Eliseo Masini (1625) aims at checking the widespread abuses committed in legal proceedings to the detriment of alleged witches, and reveals the moderate and prudent approach gradually adopted by the Roman Inquisition from the end of the 16th century as regards witchcraft trials, whereas burnings at the stake were increasing all over Europe: a deep change was thus recorded compared to the past, which was characterised – in Italy, too, especially in the North - by very high peaks of the obsession with witches and by their systematic persecution and sentence to death, which were fomented by the liturgy of fear and by the pedagogy of terror “emanating” from the smoke of the stakes.

KEY WORDS: witchcraft, Inquisition, inquisitorial procedure.

Il *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Ufficio della Santa Inquisitione*, frutto della pluriennale attività di giudice della fede del domenicano bolognese Eliseo Masini, edito per la prima volta nel 1621 e a lungo unico testo sulla procedura inquisitoriale redatto in volgare ad uso dei magistrati del Sant'Uffizio romano, era destinato a divenire, con le sue dieci edizioni progressivamente ampliate e aggiornate, il “manuale più diffuso e di maggior successo dell'Inquisizione romana”¹.

Forse sulla scia di un incidente di percorso nella carriera giudiziaria dell'autore², la settima parte (delle complessive dieci) della seconda edizione dell'*Arsenale* (1625)³ fa sua, se pure in forma abbreviata e tradotta in italiano piuttosto liberamente, l'*Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum*, emanata intorno al 1620 dalla Congregazione del Sant'Uffizio e circolante in forma anonima e manoscritta⁴: l'obiettivo era quello di regolamentare i processi di stregoneria secondo

¹ A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, p. 327. Sulla struttura e le finalità del trattato, anche in rapporto alla precedente manualistica inquisitoriale, nonché sulle riedizioni succedutesi nel tempo, rinvio all'ampio studio di A. Errera, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000, pp. 263-269.

² Potrebbe infatti avere inciso la vicenda di un processo di stregoneria celebrato da Masini due anni addietro e stigmatizzato dalla Congregazione del Sant'Uffizio per la mancanza di prove del maleficio al di là della *publica vox*, per l'accettazione frettolosa e senza i dovuti riscontri della chiamata di correo delle imputate, nonché per l'invio a Roma di sommari della causa pressoché inservibili, in quanto traducevano in latino le deposizioni delle indagate, in violazione della prescrizione imposta dai cardinali del Sant'Uffizio ai delegati di non modificare la trama linguistica: G. Romeo, *Inquisitori, domenicani e streghe tra la metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento*, in *I Domenicani e l'Inquisizione romana*, Roma 2008, pp. 338-340.

³ Tale parte è intitolata *Del modo di procedere contro ai poligami, et alle streghe nel Santo Tribunale*: E. Masini, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Ufficio della Santa Inquisitione*, ed. Bologna 1665 (rist. Milano 1990), p. 145.

⁴ Sull'origine dell'*Instructio* e sulle sue ulteriori vicende editoriali si veda ampiamente J. Tedeschi, *Appunti sulla “Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum”*,

criteri di moderazione e sapienza giudiziaria, per contrastare le più crasse credulità e gli abusi più intollerabili nell'imperante caccia alle streghe⁵. Sarà questo aspetto, in particolare, l'oggetto delle pagine che seguono.

La storiografia ha già ricostruito, con ricchezza di dettagli, le vicende biografiche dell'autore⁶, ragione per cui mi limiterò qui a pochissimi cenni, per offrire, attraverso una sintesi delle tappe salienti della sua carriera, un chiave di lettura del pensiero del domenicano.

Eliseo Masini, nato nella seconda metà del Cinquecento, entrò nell'Ordine dei frati predicatori e si avviò ad una brillante carriera di teologo che lo condusse rapidamente all'insegnamento nei conventi di Venezia, Faenza, Bologna e Modena⁷.

Vicario degli inquisitori Alberto da Lugo e Agostino Galamini negli anni a cavallo tra i due secoli, operò presso svariati conventi domenicani dell'Italia centrale fino a quando, grazie anche all'appoggio del cardinale Pompeo Arrigoni, membro della Congregazione del Sant'Uffizio, venne nominato giudice della fede nel distretto di Ancona (29 agosto 1607)⁸.

in "Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea", 37-38 (1985-1986), pp. 219-241, testo poi trasfuso in Id., *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano 1997, pp. 125-136. Solo nel 1657, a più di trent'anni di distanza dalla sua messa in circolazione in forma manoscritta, l'*Instructio* sarà pubblicata a Roma come documento ufficiale della Chiesa a timbro della Reverenda Camera Apostolica: ivi, p. 129.

⁵ Per un quadro generale degli studi in tema di stregoneria sono imprescindibili i contributi di M. Romanello, *Introduzione*, in Id. (cur.), *La stregoneria in Europa (1450-1650)*, Bologna 1981, pp. 3 ss.; R. Manselli, *Le premesse medievali della caccia alle streghe*, ivi, pp. 39 ss.; B. Ankarloo - G. Henningsen (curr.), *Early Modern European Witchcraft. Centres and Peripheries*, Oxford 1990, pp. 446 ss.; B. P. Levack, *La caccia alle streghe in Europa*, trad. it., Roma-Bari 2004, pp. 305 ss. Una profonda analisi delle condizioni economiche, sociali e culturali alla radice della caccia alle streghe sul cadere del medioevo in H. Sidky, *Witchcraft, Lycantropy, Drugs and Disease. An Anthropological Study of the European Witch-Hunts*, New York 1991; sull'aumento dei processi di stregoneria in Europa tra XIV e XVI secolo in particolare R. Kieckhefer, *European Witch Trials. Their Foundations in Popular and Learned Culture 1300-1500*, London 1976, 106 ss.; Id., *La magia nel medioevo*, trad. it., Roma-Bari 2004, pp. 251 ss.; G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze 1990; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, trad. it. S. Galli, Milano 1997, soprattutto pp. 125 ss. e 313 ss. Si veda anche M. Semeraro, *Il tribunale del Santo Ufficio di Oria. Inediti processi di stregoneria per la storia dell'Inquisizione in età moderna*, Milano 2003. Per gli sviluppi del fenomeno nel XVIII secolo si segnala il saggio di M. R. Di Simone, *La stregoneria nella cultura giuridica del Settecento italiano*, in *Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento*, Rovereto 1997, pp. 235 ss., e D. Quagliani, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il Congresso notturno delle Lammie di Girolamo Tartarotti (1749)*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, I, Bologna 1999, pp. 253-275. Tra gli studi più recenti si vedano C. Ginzburg, *I benandanti: stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino 2002; M. R. Di Simone, *Magia e stregoneria in Alberico Gentili. Il commentario "ad tit. c. de maleficis et math. et ceter. similibus"*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano 2008, pp. 215 ss.; G. B. Tozzato, *Treviso e l'inquisizione: eresie, magia, sortilegio, divinazione, prostituzione e inquisizione a Treviso nel secondo medioevo*, Treviso 2009; A. Prosperi, *Inquisitori, ebrei e streghe*, Roma 2010.

⁶ Le notizie sulla vita sono fornite con dovizia di particolari da V. Lavenia, *Masini Eliseo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXI, Roma 2008, pp. 616-619. Si consulti anche la recente sintesi di P. Fontana, *Masini, Eliseo*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, II, Pisa 2010, p. 1006.

⁷ Circa il magistero didattico del domenicano, G. Fantuzzi, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna 1786, V, pp. 358 ss. fa riferimento alle sole sedi di Venezia, Faenza e Bologna, mentre A. D'Amato, *I domenicani a Faenza*, Ozzano Emilia 1997, p. 96, gli attribuisce anche la cattedra di Modena.

⁸ V. Lavenia, *Masini Eliseo*, cit., p. 616.

Nell'espletamento di questo incarico il frate si segnalò per indubbia dedizione e solerzia, ma anche per una certa dose di disinvoltura e libertà di pensiero non sempre gradita ai cardinali della Congregazione che, in più occasioni, lo invitarono alla moderazione e al rispetto delle gerarchie. Circondato per di più dall'ostilità dell'ambiente domenicano locale, tanto che nessuno dei frati del distretto aveva accettato di fargli da vicario, ottenne nel 1608 il trasferimento a Mantova, dopo avere rifiutato l'offerta della sede di Como.

Promosso in seguito al più prestigioso distretto di Genova (dove morirà nell'estate del 1627), pubblicò una *Breve informatione del modo di trattare le cause del Santo Officio per i reverendi vicarii della Santa Inquisizione, istituiti nel serenissimo e catolico dominio della Repubblica di Genova e ne' luoghi dell'una e dell'altra Riviera* (Genova 1612), ricalcante in buona sostanza una pratica in volgare ad uso dei vicari del Sant'Uffizio circolante già dal 1604⁹ e destinata a confluire nella prima edizione del suo *Sacro Arsenale*.

Il capitolo dedicato ai processi di stregoneria non fa riferimento all'*Instructio* quale sua fonte di ispirazione. Questa verrà invece palesata da Cesare Carena, giudice della fede a Cremona¹⁰, nel suo *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis* che, a partire dall'edizione del 1655, riporta in appendice quel documento, elaborato forse dal cardinale Desiderio Scaglia nel secondo decennio del Seicento¹¹, destinato ai vescovi, ai loro vicari e agli inquisitori, aperto dalla solenne formula "*Experientia rerum magistra*" e contenente una risoluta condanna degli abusi commessi in sede giudiziaria ai danni delle presunte streghe¹².

La versione masiniana rivela, senza giri di parole, l'atteggiamento che l'Inquisizione romana - creata da Paolo III con la bolla *Licet ab initio*¹³ sulle ceneri dell'Inquisizione medievale e sul modello dell'Inquisizione di Spagna, col compito di combattere, in

⁹ Sulla *Breve informatione*, indirizzata ai vicari foranei, investiti di compiti secondari e più circoscritti rispetto al ruolo degli inquisitori, rinvio sempre ad A. Errera, *Processus in causa fidei*, cit., pp. 259 ss.

¹⁰ Per le notizie sulla vita, sull'attività professionale e sulla produzione scientifica del criminalista cremonese si vedano le recenti voci di A. Borromeo, *Carena, Cesare*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., I, pp. 272-273, e A. Lupano, *Carena, Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Bologna 2013, p. 445.

¹¹ Ad ulteriori ipotesi avanzate di recente circa la paternità e la cronologia del testo fa riferimento O. Di Simplicio, *Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., II, pp. 845-847. Il documento risentiva, con buona probabilità, dell'influenza dell'*Instructio* che l'Inquisizione spagnola aveva emanato nel 1614, per prevenire, nei processi di stregoneria, errori giudiziari analoghi a quelli commessi dagli inquisitori iberici nell'estremo nord del paese tra il 1608 e 1611: J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit., pp. 126-132. Si confronti sul punto G. Henningsen, *The Witches' Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614)*, Reno 1980.

¹² J. Tedeschi, *Appunti sulla "Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum"*, cit., pp. 219 ss., e Id., *Il giudice e l'eretico*, cit., pp. 125 ss. Il prologo era così concepito: "Experientia rerum magistra aperte docet gravissimos quotidie committi errores a diversis Ordinariis, Vicariis, et Inquisitoribus in formandis processibus contra Striges, sive Lamias Maleficas in notabile praeiudicium, tam iustitiae, quam in huiusmodi mulierum inquisitarum, itaut in Sac. Sanctae Romanae, ac universalis Inquisitionis adversus haereticam pravitatem Generali Congregatione longo tempore observatum est [...]" (*Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum*, in C. Carena, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*, ed. Lugduni 1669, p. 487).

¹³ La bolla è del 21 luglio 1542. Per il testo si veda *Bullarium romanum novissimum*, I, Romae 1638, pp. 551-552.

piena Controriforma, il dissenso e l'eretica pravità¹⁴ -, andava assumendo ormai da qualche tempo nei confronti dei processi di stregoneria¹⁵, mentre i roghi si moltiplicavano in tutta Europa: si segnava così una svolta profonda rispetto ad un passato contraddistinto anche nella Penisola, specie nel nord Italia, da punte altissime raggiunte dall'ossessione per le streghe e dalla loro sistematica persecuzione, alimentata dalla liturgia della paura e dalla pedagogia del terrore che si sprigionava dal fumo dei roghi¹⁶.

Lo spirito che anima il testo sembra quasi sancire un ritorno ad un passato più remoto quando, nei primi secoli di vita della Chiesa, era prevalso un sano scetticismo nei riguardi dei poteri sovranaturali vantati dalle sedicenti protagoniste di fenomeni mirabolanti, come attesta il celeberrimo canone *Episcopi*, accolto da Graziano nel *Decretum*, a lungo ricollegato al concilio di Ancyra del 314 e ormai da tempo posticipato all'età carolingia¹⁷. Tra l'altro la norma sosteneva che chi credeva in tali

¹⁴ Nel *mare magnum* della storiografia sull'Inquisizione mi limito qui a richiamare, accanto all'imponente lavoro di E. Van der Vekene, *Bibliotheca*, cit., I (1982), II (1983), III (1992), cui rinvio anche per la bibliografia più risalente, in *primis* A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit.; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit.; R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, I-V, Roma 1986-1990. Si segnalano poi i lavori di M. Hroch-A. Skybová, *Ecclesia militans. Inquisition im Zeitalter der Gegenreformation*, Leipzig 1985; G. Testas-J. Testas, *L'Inquisizione*, trad. it. A. De Maria, Acireale 1989; J. Tedeschi, *The prosecution of heresy: collected studies on the Inquisition in early modern Italy*, New York 1991; J.P. Dedieu, *L'Inquisizione*, trad. it. G. Mariani, Milano 1994; F. Pappalardo, *Lo "scandalo dell'Inquisizione". Tra realtà storica e leggenda storiografica*, in F. Cardini (cur.), *Processi alla Chiesa*, Casale Monferrato 1994, pp. 353-371; R. Camilleri, *Storia dell'Inquisizione*, Roma 1997; L. Albaret, *L'Inquisizione. Baluardo della fede?*, trad. it. A. da Fiesole, 1998; F. Cardini, *L'Inquisizione*, Firenze 1999. Tra gli studi più recenti sono imprescindibili – senza alcuna pretesa di esaustività – i lavori di E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000; A. Prosperi, *L'Inquisizione romana: letture e ricerche*, Roma 2003; *L'Inquisizione: atti del simposio internazionale*, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, Città del Vaticano 2003; E. Brambilla, *La giustizia intollerante: Inquisizione e tribunali confessionali in Europa, secoli IV-XVIII*, Roma 2006; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano 2006; J. Tedeschi, *Intellettuali in esilio: dall'Inquisizione romana al fascismo*, Roma 2012; C.F. Black, *Storia dell'Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura*, Roma 2013; C. Murphy, *God's Jury: the Inquisition and the Making of the Modern World*, Boston-New York 2013; K. Sullivan, *The inner lives of medieval inquisitors*, Chicago-London 2013; M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana. 1550-1553*, Roma-Bari 2014. Su tutta la letteratura in materia si stagliano ora i quattro corposi volumi del *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, pubblicati a Pisa nel 2010, di cui qui segnalo specialmente le voci di J.H. Arnold, *Inquisizione medievale*, II, pp. 809-811, E. Cunha de Azevedo Mea, *Inquisizione portoghese*, II, pp. 811-815, A. Prosperi, *Inquisizione romana*, II, pp. 815-827, R. López Vela, *Inquisizione spagnola*, II, pp. 827-845.

¹⁵ Raccomandazioni analoghe a quelle espresse nell'*Instructio* erano ad esempio già presenti nella lettera inviata il 6 settembre 1613 dal cardinale Giovanni Garcia Mellini, tra i più autorevoli esponenti dalla Congregazione del Sant'Uffizio, ad un prelado francese, a scopo di chiarimento circa il modo di affrontare i processi di stregoneria: M. Battistini, *Una lettera del cardinale Mellini riguardo un processo di stregoneria*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 10 (1956), pp. 269-270.

¹⁶ All'inizio del Cinquecento, ad esempio, in Valcamonica, nella Repubblica di Venezia, ci fu una delle più tragiche campagne contro le streghe che la storia italiana ricordi: A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 204-209. Si confronti anche H. Trevor-Roper, *La caccia alle streghe in Europa nel Cinquecento e nel Seicento*, in *Protestantesimo e trasformazione sociale*, trad. it., Roma-Bari 1975, pp. 133 ss., R. Canosa – I. Colonnello, *Gli ultimi roghi. La fine della caccia alle streghe in Italia*, Roma 1983, e V. Lavenia, *Stregoneria, Italia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., III, pp. 1521-1529.

¹⁷ *Decretum Gratiani*, C. 26, q. 5, c. 12: "[...] Illud etiam non est omittendum, quod quedam sceleratae mulieres retro post sathanam conversae, demonum illusionibus et fantasmatis seductae, credunt se

superstizioni “procul dubio infidelis est et pagano deterior”, e benché altre fonti canonistiche sposassero un diverso orientamento¹⁸, l’atteggiamento della Chiesa si mantenne a lungo entro i limiti del realismo e della moderazione, perlomeno fino a quando, tra Due e Trecento, azzerate le grandi eresie dei catari e dei valdesi, si vivificò l’interesse nei riguardi delle pratiche magiche che cominciarono ad essere associate, nella legislazione e nella dottrina della Chiesa, all’intervento dei poteri diabolici e all’adorazione di Satana, fino ad essere assimilate all’eresia¹⁹.

In questa *escalation*, una tappa decisiva è rappresentata dalla bolla di Innocenzo VIII *Summis desiderantes affectibus*, del 1484²⁰, che, pur anticipata da altre simili precedenti, ebbe un’influenza determinante sull’aumento dei processi, conferendo ai due inquisitori e teologi domenicani Heinrich Kramer (Institor) e Jakob Sprenger il compito di procedere contro i colpevoli in certe regioni della Germania dove il ricorso a incantesimi, sortilegi, attività superstiziose e pratiche magiche stava diventando, secondo le informazioni che giungevano alla Santa Sede, oltremisura allarmante.

Due anni più tardi, come è noto, i due domenicani tedeschi pubblicavano il celeberrimo *Malleus maleficarum*²¹, primo testo a stampa di demonologia, edito

et profitentur, cum Diana nocturnis horis dea paganorum, vel cum Herodiade, et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, et multa terrarum spacia intempestae noctis silentio pertransirem eiusque iussionibus obedire velut dominae, et certis noctibus evocari ad eius servitium.[...] Quisquis ergo credi fieri posse, aliquam creaturam aut in melius aut in deterius immutari, aut transformari in aliam speciem vel in aliam similitudinem, nisi ab ipso creatore, qui omnia fecit, et per quem omnia facta sunt, proculdubio infidelis est, et pagano deterior”.

¹⁸ Per esempio *Decretum Gratiani*, C. 33, q. 1, c.4: “Si per sortiarias atque maleficas occulto, sed numquam iniusto Dei iudicio permittente, et diabolo preparante, concubitus non sequitur”; e C. 26, q. 5, c. 14: “Magi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nuncupantur. Hi sunt qui [...] elementa concutiunt, mentes hominum turbant minus confidentium in Deo, ac sine ullo veneni haustu violentia tantum carminis interimunt”.

¹⁹ Sul rapporto tra magia e scienza nel pre-umanesimo e nel Rinascimento rinvio a L. Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science*, V-VI, *The Sixteenth Century*, New York 1941; E. Garin, *Medioevo e Rinascimento*, Bari 1976, pp. 141 ss.; W. Monter, *Legge, medicina e accettazione della stregoneria*, in *La stregoneria in Europa*, cit., pp. 293 ss.; W. Shumaker, *Natural magic and modern science*, Birghamton (N.Y.) 1989; H. C. Zika, *Reuchlin’s De Verbo Mirifico and the Magic Debate of the Late Fifteenth Century*, in *Exorcising our Demons. Magic, Witchcraft and Visual Culture in Early Modern Europe*, Leiden-Boston 2003, pp. 21 ss.; Id., *Reuchlin and Erasmus: Humanism and Occult Philosophy*, ivi, pp. 69 ss.; *Girolamo Cardano nel suo tempo*. Atti del Convegno 16-17 novembre 2001 Castello Visconti di San Vito Somma Lombardo-Varese, Pavia 2003; A. Biondi, *Umanisti, eretici, streghe: saggi di storia moderna*, Modena 2008.

²⁰ Per il testo v. *Bullarium romanum*, cit., I, p. 330. L’analisi dei contenuti e degli effetti della bolla in G. Bonomo, *Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all’Italia*, Palermo 1985, pp. 165 ss. Si veda anche H. Trevor-Roper, *La caccia alle streghe in Europa*, cit., pp. 133 ss.

²¹ Sul *Malleus*, sui suoi contenuti e sulla sua fortuna si consultino, accanto al basilare *Der Hexenhammer Entstehung und Umfeld des Malleus Maleficarum vom 1487*, hrsg. P. Segl, Köln-Wien 1988, anche M. Romanello, *Introduzione*, cit., pp. 23 ss.; G. Bonomo, *Caccia alle streghe*, cit., pp. 187 ss.; S. Abbiati - A. Agnoletto - M. R. Lazzati (curr.), *La stregoneria. Diavoli, streghe, inquisitori dal Trecento al Settecento*, Milano 1991, pp. 359-361; D. Moscarda, *Donna-strega. Misoginia della grande epoca inquisitoriale (dall’analisi del Malleus Maleficarum e dalla lettura di alcuni altri trattati di demonologia giuridica)*, in “Ricerche di storia sociale e religiosa”, XL (1991), pp. 67 ss.; J. C. Baroja, *Le streghe e il loro mondo*, trad. it., Parma 1994, pp. 135 ss.; C. Daxelmüller, *Magia. Storia sociale di un’idea*, trad. it., *Saggio introduttivo* di L. Parinetto, Milano 1997, pp. 188 ss.; H. P. Broedel, *The Malleus maleficarum and the construction of witchcraft: theology and popular belief*, Manchester-New York 2003; B. P. Levack, *La caccia alle streghe*, cit., pp. 59 ss.

inizialmente senza titolo dall'editore Peter Drach nella città imperiale di Speyer, che solo nel '97 vedrà fissata, nell'*Apologia Auctoris*, la sua fatale e famigerata denominazione²².

Il trattato, ispirato da una furiosa misoginia²³, che prima della fine del Seicento arrivò a contare trenta edizioni e circa trentamila copie circolanti in tutta Europa, realizzava una sistemazione organica della materia che attingeva a piene mani alla precedente attività inquisitoriale dei due autori ed esponeva in modo completo ed articolato tutto l'insieme delle credenze relative alle stregoneria, ai mezzi per difendersi e al rito da seguire nei giudizi, divenendo autentica pietra miliare nella repressione del fenomeno in tutta Europa nei due secoli a venire. Fu così che la lotta alla stregoneria venne a trascendere la semplice difesa dei dogmi della fede, per assumere anche il carattere di vera e propria tutela dell'ordine costituito.

A distanza di poco più di un secolo, il declino della caccia alle streghe, cui dà voce per primo il manuale di Eliseo Masini, fu a sua volta determinato da uomini che, pur dubitando seriamente che le streghe facessero patti a quattr'occhi col diavolo o che si riunissero tutte insieme per adorarlo, non erano comunque disposti a ripudiare completamente l'inveterata credenza nella realtà della stregoneria.

Tra Cinque e Seicento, sotto l'impero dell'Inquisizione romana prima che altrove, veniva ad ogni buon conto a farsi strada, sull'onda di un crescente scetticismo all'alba di un'epoca più laica e più razionale, una visione del mondo che tendeva ad attribuire, almeno in parte, a cause naturali gli eventi straordinari e i comportamenti aberranti tradizionalmente collegati a *maleficia*²⁴, e le folli confessioni spontanee all'uso di droghe o a forme di "melanconia", depressione o altro disturbo mentale, senza la partecipazione o la collaborazione di spiriti e demoni.

Stabiliva così l'*Arsenale* che "non basta provare che il preteso maleficiato sia stato o sia di presente infermo, o pur anco sia morto; atteso che l'infermità o morte regolarmente non provengono dal solo maleficio, ma possono da molt'altre cagioni naturali originarsi, e per ciò bisogna esaminare i Medici ch'hanno curato l'infermo e diligentemente interrogarli in giudizio della qualità del male e di tutti gli accidenti e circostanze d'esso, e domandarli se per arte della medicina possano conoscere che l'infermità sia o possa essere naturale"²⁵.

Un approccio assai scettico verso la credenza nel sabba²⁶ e in genere nelle

²² O. Di Simplicio, *Malleus Maleficarum*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., II, pp. 965-968.

²³ Questo aspetto è messo in rilievo specialmente da F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1986, p. 438, n. 55, e da I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Milano 1995, p. 43 n. 50: "La presenza del *demonio* e del *demoniaco* nella vita – e soprattutto nella donna – è l'oggetto di una vasta letteratura che è di grande interesse se pensiamo al '600 come secolo della 'scienza'". Sulle modalità con cui la stregoneria divenne, tra XV e XVI secolo, un crimine essenzialmente femminile, pur in assenza di specifiche indicazioni da parte della scienza giuridica, si consulti E. Koch, *Maior dignitas est in sexu virili. Das weibliche Geschlecht im Normensystem des 16. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 1991, pp. 149-158.

²⁴ Così prevedeva inequivocabilmente l'*Instructio*: "Clarum est enim, quod infirmitas, et mors regulariter ex maleficijs non provenit, ideo oportet exquisitas diligencias iudiciales adhibere, examinandos Medicos, qui infirmum curarunt, illos diligenter interrogando de qualitate infirmitas, et an ex arte Medicinae dignoscere possint infirmitatem esse, vel esse posse naturalem" (*Instructio*, cit., p. 489).

²⁵ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 150.

²⁶ Per una ricostruzione della complessa etimologia della parola "sabba", che i trattatisti spesso preferivano chiamare "ludum bonae societatis" e che appare per la prima volta nei celebri processi

manifestazioni di stregoneria divenne così, in una fase quanto meno di dubbio e di ripensamento, un consapevole stile giudiziario che impose il rispetto di rigide norme procedurali che prendevano ampiamente le distanze dalle prescrizioni del *Malleus* ancora pienamente imperante in tutta Europa, con le sole eccezioni di Spagna, Italia e Portogallo.

La rilevanza dell'operazione giudiziaria e culturale di Kramer-Sprenger era infatti consistita nel definire la stregoneria un'eresia occulta, posto che “facta maleficarum nasconduntur operatione daemonum”²⁷. La centralità martellante conferita alla sequenza donna-lussuria-stregoneria rivela un'ossessione al limite del patologico verso il legame tra le streghe e il demonio, connotato da una natura prevalentemente sessuale. Dopo gli ovvi riferimenti alla gloria della Vergine Maria, si argomentava infatti che quattro atti in particolare hanno il sapore di stregoneria, e cioè rinnegare con bocca sacrilega la fede cattolica, votare se stessi al maligno anima e corpo, offrirgli i bambini non ancora battezzati e darsi alle “sporcizie diaboliche” mediante atti carnali con diavoli incubi e succubi²⁸.

La fatale conseguenza di ciò fu che la stregoneria andasse considerata un *crimen exceptum* (oltre che *mixti fori*), un delitto di gravità eccezionale da perseguire attraverso una procedura particolarmente odiosa, priva delle peraltro già scarse garanzie ammesse dal processo inquisitorio ordinario, nato dalla fusione di leggi penali e norme penitenziali, con elementi derivati dalla prassi sacramentale della confessione e dalla procedura *iuris civilis*, mirante sì alla redenzione del colpevole, ma anche alla sua umiliazione tramite l'abiura e la tortura – come noto autorizzata per la prima volta nel 1252 dalla bolla *Ad extirpanda* di Innocenzo IV²⁹ -, con consegna al braccio secolare in caso di ostinazione e di recidiva³⁰.

della regione di Toulouse all'inizio del XIV secolo, si consultino S. Foglia, *Il libro delle streghe*, Milano 1989, pp. 129 ss.; L. Muraro, *La Signora del gioco. Episodi della caccia alle streghe*, Milano 1972, p. 156; J. Maurer, *Streghe e diavoli nel folklore alpino: un contributo alla storia locale*, Algrund 1979, p. 13.

²⁷ *Malleus Maleficarum*, ed. Lugduni 1595, par. I, qu. I, p.6.

²⁸ “Attento etiam, quod inter alios actus habent pro augmento illius [della strega] perfidiae quatuor exercere, videlicet fidem Catholicam in toto, vel in parte ore sacrilego abnegare, seipsos in corpore et anima devovere, infantes nondum renatos ipsi maligno offerre, spurcitiis Diabolicis per carnales actus cum Incubis et Succubis Daemonibus insistere” (ivi, par. I, qu. II, p. 26).

²⁹ “Ad extirpanda de medio populi Christiani haereticae pravitate zizania, quae abundantius solito succreverunt, superseminante illa licentius, his diebus hominis inimico tanto studiosius, iuxta commissam nobis solitudinem infundare proponimus, quanto perniciosius negligeremus eadem in necem Catholici feminis pervagari volentes autem ut adversus huiusmodi nequitiae operarios, consurgant stentque nobiscum Ecclesiae filij, ac orthodoxae fidei zelatores, constitutiones quasdam ad extirpationem haereticae pestis edidimus, a vobis ut fidelibus eiusdem fidei defensoribus exacta deligentia observandas: quae seriatim inferius continentur [...]” (*Bullarium romanum*, cit., I, pp. 97-99).

³⁰ Sul diritto inquisitorio come “parte autonoma del diritto penale canonico” si veda P. Le Bras, *La Chiesa del diritto: introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Bologna 1976, pp. 235 ss., che lo definisce “un diritto ‘eccezionale’ (gli *specialia* dell’Inquisizione) con proprie leggi, istituti particolari [...]; una prassi singolare, tramandata e consolidata; dei giudici particolari, che non debbono essere (necessariamente) canonisti o teologi, ma solo inquisitori; tutta una propria letteratura ‘poliziesca’, che con il diritto canonico vero e proprio ha poco in comune”. Sulla procedura inquisitoriale, con particolare riguardo all'età medievale, si vedano essenzialmente C. Douais, *L’Inquisition: ses origines, sa procédure*, Paris 1906; E. Vacandard, *Inquisition*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, VII/2, Paris 1922, coll. 2035-2059; J. Guiraud, *L’Inquisition medioevale*, Milano 1933; C. Della Veneria, *L’Inquisizione*

Il Sant'Uffizio romano, invece, perlomeno a partire dagli anni Venti del Seicento, riconduceva nell'alveo della normalità le procedure seguite altrove per stroncare i fenomeni di stregoneria, imponendo in sostanza che valessero per le sospette streghe le stesse regole di tutti i processi per eresia, compreso il divieto di mandare a morte *primo lapsu*, come messo bene in luce da Cesare Carena nelle sue "Annotazioni" all'*Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum*³¹.

Circa le modalità di avvio del processo, davanti all'apostasia diabolica e al danno arrecato dai malefici compiuti attraverso il patto demoniaco, il *Martello delle streghe* ammetteva un'infinità di motivi di accusa: ogni gesto, parola, atto, male interpretati, potevano dare inizio ad un processo, attribuendosi alle streghe, e dunque al demonio, tutti gli avvenimenti nefasti e tutte le morti di cui si ignoravano le cause³², sulla base della semplice "mala fama in materia di maleficio"³³.

Nell'Italia dei primi del Seicento, invece, ad aprire un processo non bastava più la nuda e cruda cattiva fama della sventurata, per l'acquisita consapevolezza che "in questa materia per l'odio che si ha comunemente contro alle Streghe, facilmente si leva cotal fama contro a qualche donna, massimamente quando è vecchia e brutta". Perciò si raccomandava ai giudici della fede di non essere "facili" nel procedere contro l'infamata, ma "con diligenza interrogare i testimoni, da quanto tempo in qua sia nata simil fama, da chi e con che occasione; perché indi per avventura si raccoglierà che debole indizio è quello di cotal fama"³⁴. Veniva così *expressis verbis*, se non demolito, pesantemente ridimensionato il valore probatorio dell'indizio principe *ad inquirendum* contro le tacciate di malefici e apostasia dalla fede³⁵. Queste le inequivocabili parole di Cesare Carena ad annotazione del corrispondente passaggio dell'*Instructio*: "in hoc crimine, ad effectum de quo agimus fama debet esse solida, non levis, et varia, nam cum est vanus populi rumor contemni debet".

medievale ed il processo inquisitorio, Milano 1939, soprattutto pp. 81 ss.; G. Mollat, *Inquisizione*, in *Enciclopedia cattolica*, VII, Roma 1951, coll. 43-48. Segnalo anche il recente studio di G. Caserta - C. Tammaro, *Il tribunale dell'Inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII-XIV*, Tuscania 2010. Per l'età moderna, accanto al quadro di sintesi fornito da R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 211 ss., e da J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit., pp. 93 ss., si veda A. Errera, *Processus in causa fidei*, cit., pp. 206-245.

³¹ "Ortum habent huiusmodi errores, ex eo quod Iudices ex immanitate criminis, arbitrantur posse procedi non ordinarie, et iuris ordine servato, sed velo, ut aiunt, levato, et sine ulla iuris regula, cum tamen hoc falsissimum sit, ordinarie enim etiam contra Striges procedendum" (C. Carena, *Tractatus*, cit., *Annotationes Ad modum procedendi in causis Strigum, et Maleficorum*, p. 488, n. 5).

³² "Non sit aliqua infirmitas corporalis, quae a Maleficis (Deo permittente) inferri non possit etiam si ad lepram vel epilepsiam se extendere habeat" (*Malleus Maleficarum*, cit., *par. II, qu. I, cap. XI*, p. 220).

³³ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 152. Sull'importanza e centralità della pubblica fama di strega, che "pareva alludere già di per sé ad un qualche, concreto *fumus* di colpevolezza: una prima ombra, una prima traccia da perseguire e consolidare", si veda il saggio di M. Cavina, *Una fama diabolica. Profili del problema probatorio nel processo di stregoneria*, in P. Prodi (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007, pp. 143-154. Sul valore straordinario della buona e cattiva fama dell'imputato e dei testimoni nei processi penali a partire dal tardo XII secolo si rinvia essenzialmente a F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985. Più in generale, sul ruolo degli indizi e delle presunzioni nel processo inquisitorio, I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.

³⁴ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 152.

³⁵ C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 495, n. 6.

Una volta arrestate, era consuetudine che le sospettate venissero spogliate e sottoposte, con l'intervento di chirurghi, ad operazioni preliminari volte ad impedire al diavolo di intervenire in loro soccorso. Si riteneva, infatti, tradizionalmente, che le streghe, con consumata malizia, facessero uso di unguenti o altre sostanze diaboliche *in locis secretissimis abditis*, in grado di renderle insensibili al dolore e dunque invulnerabili, favorendo così il *maleficium taciturnitatis*. Venivano pertanto rasate - anche al fine di ricercare il *punctum diaboli*, quel marchio diabolico impresso da Satana una volta cancellate le unzioni battesimali³⁶ - e fatte oggetto di esorcismi, scongiuri e aspersioni di acqua benedetta. Per raggiungere con maggiore sicurezza il maligno annidato nel corpo della sua seguace, si giungeva persino a praticare lavaggi intestinali con acqua consacrata.

Eliseo Masini chiariva, invece, anzitutto che, in vista della carcerazione della sospettata, non bastava all'inquisitore la sola denuncia di un ben informato, in assenza di "qualche probabile causa sufficientemente provata nel processo, onde ragionevolmente possa l'animo di lui piegarsi a credere che la donna accusata abbia voluto commettere così fatto delitto; o almeno non vi è contro di lei qualche indizio grave similmente provato nel processo"³⁷.

A tutela del loro onore e del loro pudore, veniva poi stigmatizzata e vietata l'aberrante pratica della rasatura delle indiziate, alla ricerca del marchio satanico e di nascoste sostanze diaboliche³⁸, mentre si raccomandava, se mai, un'attenta perquisizione dell'abitazione dell'inquisita, alla presenza del notaio che annotasse ogni oggetto rinvenuto, si badi, "tanto a favore del Fisco quanto a giovamento della Rea"³⁹, ma in assenza di altri che potessero fraudolentemente apporre oggetti "dinotanti maleficio in grave danno della pretesa Rea"⁴⁰. E a fronte del rinvenimento di sostanze

³⁶ Su questo aspetto in particolare O. Aureggi, *La stregoneria nelle Alpi centrali*, Sondrio 1961, pp. 146 ss. Il *Malleus* ricorda bene questa procedura umiliante ("licet in Alemaniae partibus, talis abrasura praesertim circa loca secreta, plurimum censetur inhonesta: qua de causa nec nos inquisitores usi sumus"), citando Bernardo Rategno "cumanus inquisitor - che - nobis insinuavit, quod anno elapso, qui fuit 1485, unam et quadraginta maleficas incinerari mandasset, omnibus per totum corpus abrasis" (*par. III, qu. XV, p. 378*). Il motivo dello svestimento e della rasatura era dunque di verificare "ut si maleficium aliquot insitum esset vestimentis [...] Ut pili ex omni parte corporis abradantur est eadem ratio, sicut supra de vestimentis exeundis. Habent enim pro maleficio taciturnitatis aliquas superstitiosas alligaturas quarundam rerum, sive in vestimentis, sive in pilis corporis et interdum in locis secretissimis non nominandis" (ivi, pp. 376 ss.). Sul contributo dato dall'inquisitore Bernardo Rategno da Como alla trattatistica sulla stregoneria tra Quattro e Cinquecento rinvio ad A. Santangelo Cordani, *Mulier-striga. I trattati sulla stregoneria tra Quattro e Cinquecento: la Lucerna inquisitorum di Bernardo Rategno da Como*, in "Rivista Internazionale di Diritto comune", 22 (2011), pp. 117-140.

³⁷ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 150-151. Analogamente Carena sottolineava che "Cum autem maleficiatus, et familiares ipsius sint ratione sui interesse valde suspecti, ideo nulli mirum videri debent si horum depositionibus tantum fidem adhibere non debeat iudex, ut ex his solis nullis aliis vincis adminiculis possit ad carcerationem deveniri, neque enim ob solam offensorum denunciationem potest ad praetensi rei carcerationem deveniri" (C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 491, n. 7).

³⁸ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 155. Anche Carena ammoniva che "nullo modo abradantur. Aequum enim est causam in SS. Tribun. cum omni omnino puritate tractari, et ideo ob honestatem pili et capilli mulieribus non sunt abradendi" (C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 498, n. 7).

³⁹ E si faceva l'esempio di "immagini di Santi, corone della Beatissima Vergine, Uffici Divini, libri di divozione, cedole della Sacra Comunione, acqua santa, palme benedette e altre cose simili" (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 151).

⁴⁰ Ivi, p. 151.

dubbie e fraintendibili, doviziosamente elencate da Cesare Carena nelle sue “Annotazioni”⁴¹, si caldeggiava il ricorso a periti in grado di decifrare “se possano servire ad altro fine che di maleficio”⁴². Estremamente saggio e di illuminato buon senso era poi l’avvertimento di non dare troppo peso al ritrovamento di qualche ago, “perché, dove son donne, non è meraviglia che si possano in spazio di tempo molti aghi racchiudere in simili masserizie”⁴³.

Sotto l’egida del *Malleus* erano poi particolarmente rigorose le norme attinenti al sistema probatorio, poiché indizi e presunzioni anche deboli erano sufficienti in vista non solo della sottoposizione a tortura ma anche della condanna alla pena capitale già alla prima caduta⁴⁴. Erano ammesse le domande suggestive in sede di interrogatorio prima, durante e dopo la tortura, le promesse di impunità⁴⁵ e, quale prova testimoniale, la parola del diavolo che parlava per bocca degli ossessi⁴⁶, oltre alle deposizioni dei sedicenti complici e quelle provenienti da minori, pregiudicati, eretici, parenti e domestici⁴⁷.

⁴¹ “Cerae Imagines acubus transfixae, pulneres, unguenta, pentacula, cartae cum crucibus, libri maleficia continentes, ollae sub terra, venena, ossa mortuorum, res reperta in lectis” e così via: C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 491, nn. 11 ss.

⁴² E. Masini, *Sacro Arsenal*, cit., p. 151.

⁴³ E analogamente si diceva riguardo alle “cose trovate dai famigliari del maleficiato nei materassi, capezzali e origlieri, come sono certi invogli o di lana o di penna, che dal continuo rivolgersi di detti mobili possono anche formarsi” (*ibid.*).

⁴⁴ Si riportava a titolo di esempio il caso “qui Spiraie contigit, et ad multorum notitiam pervenit. Quidam vir honestus, dum quandam mulierem pertranseundo non ei ad nutum in venditione cuiusdam rei venalis complacere voluisset, illa indignata post tergum clamavit, in brevi optasses quod annuisses. Et est usitatus hic modus loquendi Maleficarum, vel a simili, quando maleficium per avisamenta volunt inferre. Tunc ille indignatus, et non immerito super eam, vultum post tergum vertit, ut eam quo animo verba protulisset inspicere, et ecce subito maleficio percussus os suum in obliquum horribili deformitate usque ad aures extenditur, nec retrahere potuit, sed multo tempore in illa deformitate persistit”. Nella fattispecie la donna venne ritenuta niente meno che colta in flagranza di stregoneria: *Malleus Maleficarum*, cit., par. III, qu. XIII, pp. 367-368.

⁴⁵ “Sed quia super extremum non procedere oportet, videlicet super omnimodam eius negativam, in qua si perstiterit, iudex relaxabit eam et sequentibus adhuc utatur cautelis, educendo eam de carcere poenoso ad alium, pro custodia tamen bene munitum, ita tamen, quod sibi omnino caveat, quod nullo modo tradatur cautionibus, seu fideiussoribus, nec alias manulenta decreto. Sed hoc primo procuret, quod humaniter in cibo et potu tractetur, et interim intrent honesti, et non suspecti, qui etiam frequenter de diversis impertinentibus ei colloquantur, et tandem ut confidenter consultant, quod fateatur veritatem, promittendo quod iudex sibi faciet gratiam, et quod velint esse tanquam mediatores, et in finem huius intrabit iudex, et promittebit facere gratiam: subintelligendo vel sibi aut Rei publicae in cuius conservationem totum quod fit est gratiosum” (ivi, par. III, qu. XVI, pp. 380-381).

⁴⁶ Ivi, par. II, qu. I, p. 180.

⁴⁷ Ivi, par. III, qu. IV, p. 344: “Quaestio super conditionibus testium. Nota quod excommunicati, item participes et socii haereticae pravitatis, excommunicati et participes et socii criminis, item infames, et criminosi, et servi contra dominos admittuntur ad agendum et testificandum in causa fidei quacunque. Item sicut haereticus contra haereticum ad testificandum admittitur, ita Maleficus contra Maleficum: in defectu tamen aliarum probationum et semper contra, et non pro. Uxor etiam, et filij et familiares, contra et non pro [...] et hoc ideo quia eorum testimonium est magis efficax ad probandum”. L’unico limite che rimaneva in vita era quello che vietava la deposizione del nemico mortale, ma l’esatta individuazione di siffatta qualità era talmente capziosa e difficile da dimostrare in concreto che la relativa eccezione non veniva quasi mai sollevata: “Si vero, quaeritur, utrum Iudex inimicos capitales

Il *Sacro Arsenale*, dal canto suo, sulla scorta dell'*Instructio*, poneva al centro dell'indagine probatoria il rigoroso accertamento del corpo del delitto, vale a dire il malefico volto ad arrecare la morte o altro grave nocimento a persone, animali o frutti della terra, con esclusione di tutti quegli eventi che, secondo le acquisite conoscenze mediche e scientifiche, non si poteva escludere che rinvenissero la loro causa in un possibile evento naturale⁴⁸: la grande novità era in sostanza che l'onere della prova spettava all'accusa, bastando alla difesa la semplice attestazione di medici e periti circa la pura e semplice possibilità della causa naturale.

Doveva poi trattarsi di vera e propria “strega formale”, fautrice, coi suoi malefici e sortilegi, di danneggiamenti di una certa entità (morte, infermità, divorzi, impotenza o “detrimento notevole” ad animali o frutti della terra), con formale “apostasia al demonio dalla fede”, non bastando dunque che la donna fosse convinta o confessa di avere compiuto innocui sortilegi “a scopo amatorio”⁴⁹ “vel ad cogendum voluntatem hominum”⁵⁰.

A tal proposito, una raccomandazione di particolare attenzione veniva rivolta da Masini a quegli inquisitori che si trovavano ad indagare circa il più odioso - e il più emblematico - dei crimini addebitati alle streghe, le morti infantili, dovute, secondo il saggio giudizio dell'autore, alla non rara morte accidentale dei neonati per soffocamento nel sonno, anche quando “le madri, o nodrici povere [...] temendo di male, dicano essere stati guasti dalle Streghe”, per tacitare il senso di colpa con una spiegazione soprannaturale o, nella peggiore delle ipotesi, per scongiurare le gravose conseguenze di infanticidi consumati tra le mura domestiche⁵¹.

Era poi vietata la chiamata di correo nei casi di sabba e di “giuochi diabolici”⁵², poiché “plerumque per illusionem contigere possit”⁵³, venivano stigmatizzati gli abusi

alicuius delati possit in tali casu ad testificandum seu agendum admittere contra illum. Respondemus quod non” (ivi, *par.* III, *qu.* V, p. 345).

⁴⁸ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 150 e 152.

⁴⁹ Ivi, p. 152.

⁵⁰ *Instructio*, cit., p. 495, n. 1. Circa la rilevanza dell'elemento soggettivo del reato di stregoneria già a partire dall'età del diritto comune classico si veda F. Migliorino, *Alchimia lecita e illecita nel Trecento. Oldrado da Ponte*, in “Quaderni medievali”, XI (1981), pp. 6 ss.; M. Ascheri, *Streghe e “devianti”: alcuni consilia apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?*, in *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 93 ss.; M. T. Guerra Medici, *Ars iuris e arte magica nei Tractatus universi iuris*, in “Studi senesi”, CV (1993), pp. 115 ss.; P. Peruzzi, *Note sull'elemento soggettivo nel reato di stregoneria nel diritto comune*, in *Stregoneria e streghe nell'Europa moderna*, Pisa 1996, pp. 259 ss.; A. Romano, *Medici, streghe e fattucchiere nelle fonti giuridiche siciliane del tardo medioevo e della prima età moderna*, ivi, pp. 273 ss.; C. Valsecchi, *In spiritu sed non in corpore. Elemento oggettivo e soggettivo del reato nella canonistica tre-quattrocentesca. Alcune riflessioni su eresia e stregoneria*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, III, herausgegeben von M. Schmoeckel – O. Condorelli – F. Roumy, Köln-Weimar-Wien 2012, ntt. 179-181 e relativo testo.

⁵¹ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 155.

⁵² Ivi, p. 155. Sul principio generale dell'irricevibilità dell'accusa femminile in chiamata di correo nella speculazione della canonistica classica si veda lo studio di G. Minnucci, *Processo e condizione nella canonistica classica*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, cit., pp. 129-182, specialmente pp. 142-149.

⁵³ L'*Instructio* era molto chiara al riguardo: “Et quamvis tales mulieres fateantur apostasiam et accessum ad ludos, et nomen complices in huiusmodi ludis nullo modo procedatur contra huiusmodi complices, quia cum talis accessus plerumque per illusionem contigere possit, iustitia non postulat

degli esorcisti⁵⁴ e si intimava di non dare corso alle parole degli indemoniati, perché “sopra le parole del Demonio non deve farsi alcun fondamento”, oltre che per la saggia intuizione che “molti per vari interessi fingonsi alle volte spiritati, e con tali imposture cercano d’ingannare i Giudici e altri”⁵⁵.

In sede di interrogatorio era vietata al giudice ogni allusione ai fatti contestati e qualsivoglia suggestione dell’imputata, con l’obbligo di formulare le domande in modo quanto più circostanziato e specifico, secondo la formula riportata nel *Sacro Arsenale*⁵⁶:

Giorno... Mese... Anno.... Tradotta dalle carceri ecc. Alcina ecc., chiestole il giuramento ecc. Interrogata se sappia, o almeno presuma, il motivo della sua carcerazione e del presente interrogatorio, rispose ecc. Interrogata se abbia qualche nemico, e chiestole di nominarli insieme alle cause di inimicizia, rispose ecc. Chiestole di narrare gli sviluppi della sua vita fino al giorno della carcerazione nel Sant’Ufficio, rispose ecc. Chiestole se si confessi e si comunichi, quante volte l’anno, dove e chi sia il suo confessore, rispose ecc. Interrogata se appartenga a qualche setta spirituale e quale, rispose ecc. Chiestole chi frequenti amichevolmente, rispose ecc. interrogata se sia solita recitare qualche orazione particolare e soprattutto il Rosario della Beatissima Vergine Maria, rispose ecc. Interrogata se ascolti la santa Messa nei giorni festivi di precetto e in altri giorni feriali, rispose ecc. Interrogata se conosca un qualche sortilegio o incantesimo e a qual fine, o anche qualche maleficio, rispose ecc.

Nell’ipotesi di confessione circa la conoscenza di pratiche magiche, l’interrogatorio doveva procedere con l’obiettivo di scandagliare la qualità e le modalità del sortilegio/maleficio conosciuto, la fonte della conoscenza e l’eventuale messa in opera di quanto appreso, con tutte le circostanze di tempo, di luogo e di eventuale collaborazione di complici⁵⁷.

quod contra complices cognitos, et visos per illusionem procedatur” (p. 500, n. 1). Carena dal canto suo spiegava che “accessus ad conventiculos Diabolicos aliquando est realis et aliquando phantasticus”, perciò non aveva alcuna attendibilità la nomina di complici: C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 500, n. 2.

⁵⁴ “Si vede quanto restino ingannati quegli Esorcisti che richiedono al Demonio, esorcizzando, in che modo egli sia entrato nel corpo dell’ossesso, e rispondendo egli che vi è entrato per maleficio, successivamente li domandano chi sia l’autore di esso maleficio, laonde il Demonio bugiardo e nemico della quiete umana spesse volte risponde d’esservi entrato per maleficio fatto dalla tale e tal persona, nel tale e tal cibo e bevanda; e per accertare di ciò maggiormente l’Esorcista e gli altri, suppone alla bocca dell’ossesso alcune cose simili a quella, in cui dice essere stato fatto il maleficio, e molt’altre cose [...] e perciò sopra le parole del Demonio non deve farsi alcun fondamento” (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 151-152). La tesi era condivisa da Cesare Carena che annotava il passaggio dell’*Instructio* con queste parole: “Quod si quis ea praxi flagelli usus fuerit, Daemon quae dixerit se per maleficium corpus obsessi fuisse ingressum, et maleficium a tali fuisse commissum, nullum poterit ob id fieri fundamentum super dicto daemonis” (C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 494, n. 6).

⁵⁵ “Oltre a ciò dall’essere una persona spiritata, non deve il Giudice immantinente far giudizio che ciò da maleficio provenga e da questo solo recarsi a dover formare processo contro alle persone nemiche degli ossessi, o altronde indiziate: perché senza maleficio ancora può il Demonio per divina permissione affliggere e travagliare il corpo altrui” (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p.152).

⁵⁶ Ivi, p. 153.

⁵⁷ L’interrogatorio doveva così proseguire: “chiestole di spiegare il genere di sortilegio o di maleficio di cui si dichiara a conoscenza, rispose ecc. Interrogata da quale persona o da quali persone sia stata istruita circa tale sortilegio e circa tale maleficio, rispose, ecc. Interrogata se abbia mai praticato sortilegi o malefici di tal genere, o altri ancora, e li abbia messi in opera, rispose ecc.”. In caso di

La rea che restava sulla negativa, dal canto suo, andava così ulteriormente incalzata e messa alle strette, pur senza rivelarle i nomi di denunciati e testimoni⁵⁸:

Interrogata se sia stata nella località N., con chi, quante volte, in che tempo e in quale occasione, rispose ecc. Se dirà di sì e risponderà soddisfattoriamente all'interrogatorio, susseguentemente s'interroghi così: Interrogata se li abbia detto di sapere, ovvero abbia di fatto compiuto un qualche sortilegio o maleficio, e quale, rispose ecc. E negando s'interroghi appresso: Interrogata se abbia detto di sapere, ovvero se di fatto abbia compiuto questo o quest'altro sortilegio o maleficio, rispose ecc.⁵⁹

Completato il processo informativo e persistendo l'indagata "in negativa", si dava corso alla ripetizione dei testimoni del processo offensivo, previa formazione dei relativi *articuli* da consegnare all'inquisita e ai suoi legali – avvocato e procuratore nominati anche d'ufficio "quatenus inquisitae vel ob paupertatem, vel alia de causa illos non habeant"⁶⁰ - e, un volta espletata la *repetitio testium* e fornita copia dell'intero processo all'avvocato, si fissava un congruo termine per dare la parola alla difesa.

A questo punto andava consegnata copia del processo, tanto offensivo quanto difensivo, direttamente alla Sacra Congregazione, cui spettava la prima e ultima parola sul ricorso alla tortura, da accordare solo in presenza di "urgentia indicia"⁶¹. In tal caso, la raccomandazione rivolta all'inquisitore era di non interrogare più l'indagata sul delitto in specie, ma solo circa la veridicità delle risposte date in sede di interrogatorio e non prima di averle nuovamente contestato gli indizi veementi a suo carico⁶².

Tra Quattro e Cinquecento indizi anche labili consentivano il prolungamento e la ripetizione dei supplizi. Non veniva rispettato nemmeno il divieto di reiterazione della tortura, se la sfortunata resisteva senza confessare le sue malefatte per la durata di un'ora prevista dalla bolla *Ad onus apostolicae* di Paolo III⁶³: ostacolo facilmente superato dalla considerazione che la nuova inflizione di patimenti non costituiva tecnicamente una *repetitio*, ma la semplice continuazione della precedente seduta nella camera di tortura, finendosi per legittimare i tormenti ad oltranza a fronte di un'imperterrita e supponente stregoneria del silenzio⁶⁴.

confessione si doveva procedere a questo ulteriore interrogatorio: "Le fu chiesto di narrare per successione ordinata e per esteso tutto ciò che ha confessato di aver svolto in fatto di sortilegi e di malefici, con le circostanze di luoghi, di tempi e di altri particolari. Rispose ecc. Interrogata su quante volte, in che modo e con chi ella abbia compiuto il ricordato sortilegio e il maleficio, ovvero i ricordati sortilegi e malefici, rispose ecc. Interrogata su quali effetti siano derivati da quei sortilegi o da quei malefici, rispose ecc. E gli si facciano evacuare tutti gl'indizi che vi saranno contro di lei" (ivi, pp. 153-154).

⁵⁸ "Si omnia negent possunt ei in diversis interrogatoriis paulatim obiici quae in processu contra illas habentur, circumscriptis tamen nominibus et cognominibus testium, et circumstantiis ex quibus inquisitae aliter in notitiam devenire possint, qui sint testes" (*Instructio*, cit., p. 497, n. 5).

⁵⁹ E. Masini, *Sacro Arsenal*, cit., p. 154.

⁶⁰ *Instructio*, p. 497, nn. 6-7.

⁶¹ Ivi, n. 9.

⁶² Ivi, nn. 10-12.

⁶³ Del 1548, è in *Bullarium romanum*, cit., I, p. 560, § 6.

⁶⁴ *Malleus Maleficarum*, cit., par. III, qu. XV, p. 374. Sulla rilevanza processuale del silenzio tra antico regime, età delle riforme e moderne codificazioni si veda il denso saggio di L. Garlati, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica*

La strega, stretta dalla morsa di una tortura inflitta nei suoi gradi più alti e impietosi, doveva confessare malgrado il diavolo e contro di lui, ritenuta un'imputata non indifesa e disarmata di fronte al giudice della fede, ma aiutata e protetta direttamente da Satana: strapparle la confessione equivaleva dunque anche ad ottenere una vittoria sul maligno. Così la resistenza alla tortura, normalmente indice di innocenza, diveniva prova di colpevolezza, poiché vi si ravvisava un'intercessione di Satana per salvare una sua adepta. Salvo poi constatare che mai il diavolo poté sottrarre i suoi protetti alle fiamme dei roghi...

A distanza di circa un secolo, le perplessità sul valore probatorio della confessione prendevano corpo innanzitutto a fronte di quelle estorte sotto tortura, di cui il *Sacro Arsenale* sottolineava senza perifrasi il valore di “rimedio fallace”⁶⁵, che non doveva mai superare la durata di un'ora, “anzi non vi giunga, se la causa non è gravissima e gl'indizi urgentissimi”⁶⁶. L'*Instructio* aggiungeva poi che il tormento della corda andava inflitto senza scosse né ricorso all'uso di pesi, ma nella sua versione più leggera e meno straziante di “simplex elevatio in tortura funis”⁶⁷, adottata dal Sant'Uffizio, come ricordava anche Masini, a differenza da quanto avveniva nei più temibili tribunali laici⁶⁸.

Circa le modalità di espletamento della tortura, Masini fa rinvio alla sesta parte del suo *Arsenale*, tutta dedicata al tema della tecnica del tormento.

In vista dell'emanazione dell'interlocutoria *de reo torquendo*, erano necessari, a pena

italiana, in M.N. Miletta (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano 2006, pp. 265-359, specialmente pp. 280-300.

⁶⁵ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 155.

⁶⁶ Ivi, p. 155. Negli stessi termini l'*Instructio* prescriveva che “Tortura nunquam excedat tempus unius horae, nec de facili per horam tortura inferatur, nisi stante gravitate causae, et urgentibus indicibus simul, et in fine examinis annotetur tempus, quo in tormento manserunt” (p. 498, nn. 1-2).

⁶⁷ Ivi, p. 498, n. 1.

⁶⁸ “E qui pur anco hassi notare, che non deve mai nel Santo Officio darsi ad alcuno la corda con isquassi, o con qual si voglia peso o bastone ai piedi, ma devesi alzar semplicemente nella corda, e in simigliante maniera darsi anco gli altri tormenti, cioè pure, e semplicemente conforme al tenore dei sovrapposti decreti, né devono etiamdio i giudici con l'inedia, fame, o sete tormentare i Rei, che non vogliono confessare la verità; perché ciò viene proibito dalle leggi espressamente” (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 139). Quando poi difetti fisici accertati dal medico legale o la minorità rendevano impraticabile il tormento della corda, messo a verbale l'impedimento, si procedeva con strumenti più “leggeri” quali il fuoco, “se bene questo, per esser molto pericoloso, hormai poco si usa”, o ancora bacchette, stanghette o cannette (ivi, pp. 124 ss. Cfr. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, Milano 1953, p. 199). Sulle modalità di esecuzione della tortura nel processo inquisitorio ordinario mi limito qui a richiamare, accanto allo studio di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., specialmente pp. 209 ss., M. Sbriccoli, “Tormentum id est torquere mentem”. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.-C. Maire-Vigueur – C. Paravicini Bagliani (curr.), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 17-32, ora anche in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, pp. 111-128; M.G. di Renzo Villata, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 365-616, specialmente pp. 427 ss.; L. Garlati Giugni, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999, pp. 150 ss.; C. Storti Storchi, *La torture judiciaire dans les statuts lombards (XIVe siècle)*, in B. Durand – L. Otis-Cour (curr.), *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, I, Lille 2002, pp. 451-470; G.P. Massetto, *La torture judiciaire dans la doctrine lombarde du XVIe au XVIIIe siècle*, ivi, II, pp. 643-676; M. Meccarelli, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei territori della Chiesa: il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, ivi, II, pp. 677-707.

di nullità, l'accordo tra l'inquisitore e l'ordinario (o "chi verrà da lui deputato"⁶⁹), in osservanza della clementina *Multorum quaerela* - mirante a frenare gli abusi e limitare gli eccessi dei magistrati, a garanzia dell'imputato⁷⁰ -, e l'assistenza di entrambi al rigoroso esame⁷¹. A norma della medesima decretale, però, come metteva in luce l'*Opus* dell'inquisitore piacentino Umberto Locati, di fronte all'assenza deliberata o negligente del vescovo o del suo vicario protratta per otto giorni, l'inquisitore poteva anche da solo procedere al rigoroso esame senza ulteriori ritardi⁷².

Per circoscrivere e delimitare l'arbitrio dell'inquisitore, si richiedeva che gli indizi fossero legittimi, bastevoli, chiari, "concludenti in suo genere"⁷³ e provati, si osservi, da due testimoni *de visu* superiori ad ogni eccezione, essendo la prassi consueta dell'Inquisizione contraria alla validità del testimone unico *de indicio*⁷⁴, ammessa invece, a stragrande maggioranza, nel foro secolare⁷⁵: si trattava di requisiti senza i quali la confessione che fosse seguita sarebbe stata inesorabilmente invalida, anche nell'ipotesi di loro sopravvenienza successiva o di ratifica della confessione lontano dai tormenti, "quoniam regula communis est, non esse a tortura inchoandum"⁷⁶.

La controversa e dibattuta materia degli indizi viene ampiamente scandagliata in tutti i manuali inquisitoriali. L'opinione condivisa reputava sufficiente la combinazione di un teste *de visu* (maggiore d'età e superiore ad ogni eccezione) e della pubblica voce – per taluni bastevole di per sé purché "vehemens" e proveniente da persone di buona nomea, ovvero da parenti o amici del diffamato⁷⁷ –, in alternativa ad un

⁶⁹ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 115-116.

⁷⁰ Clem. 1.1.3.

⁷¹ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 115-116.

⁷² U. Locati, *Opus quod Iudiciale inquisitorum dicitur*, Venetiis 1583, p. 389: "propter gravitatem iudicii est introductum, quod in causa fidei nec Inquisitor sine Episcopo, nec Episcopus sine Inquisitore ad ipsius rei torturam procedat, sed ambo simul [...] Si autem Episcopus, vel eius Vicarius ab inquisitore requisitus venire noluerit infra octo dies, vel venire neglexerit, tunc Inquisitor solus procedet ad torturam". La vita dell'autore è illustrata da S. Ragagli, *Locati, Umberto*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., II, pp. 929-930.

⁷³ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 31.

⁷⁴ C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 331, nn. 21-22.

⁷⁵ Sull'opinione comune in materia di indizi *ad torquendum* all'interno della tradizione di scuola si veda ampiamente P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, pp. 38-50.

⁷⁶ Sul punto in particolare Diego de Simancas, secondo cui "non esse a quaestionibus incipiendum, sed ita demum ad eas veniendum esse, cum suspectus est reus, et aliis argumentis ita urgetur, ut sola eius confessio deesse videatur" (D. Simancas, *Enchiridion iudicum violatae religionis*, Venetiis 1568, f. 66v, n. 5); e ancora: "si non antecedentibus indicis, vel non bene probatis, vel eorum copia reo non data, confessio tormentis extorta sit, et si reus eam ratam habuerit, nihil ei nocebit, quidquid ex iniuria iudicis manat, iniustum est, et iniustitia causae permanet in eius effectu" (ivi, ff. 70v-71r, n. 34). Il profilo biografico del canonista andaluso è tracciato da S. Pastore, *Simancas, Diego de*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., III, pp. 1430-1431. Anche Umberto Locati sottoscriveva appieno questa linea: "confessio rei facta in tormentis nullis praecedentibus indicis, vel non legitimis, nulli nocet etiam si milies sit repetita, et ratificata [...] Et dicas etiam si indicia sequantur torturam, quod non sufficerent ad convalidandum confessionem ibidem factam" (U. Locati, *Opus*, cit., p. 391), e così pure C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 330, n. 12: "torturam inflictam sine praecedentibus indicis confessionem subsequentem ac more solito extra torturam ratificatam, adeo nullam esse, ut neque possint ex subsequentibus indicis validari".

⁷⁷ Secondo il celebre *Directorium inquisitorum* del catalano Nicolás Eymerich, riedito commentato da

congruo numero di indizi violenti da valutarsi ad arbitrio di un giudice⁷⁸ ad ogni buon conto timorato di Dio⁷⁹ ed in linea coi più consolidati orientamenti interpretativi dottrinali e giurisprudenziali⁸⁰.

Non bastava invece la sola inimicizia capitale⁸¹ o la fuga della sospettata, “cum variis ex causis quispiam fugere possit”, quali ad esempio l'accanimento dei giudici o la *potentia adversarii*⁸², mentre si reputava generalmente sufficiente una confessione stragiudiziale, purché “plene probata”⁸³, e una duplice chiamata in correità⁸⁴.

Elemento di garanzia di elevato profilo era che la *quaestio rigorosa* dovesse essere preceduta dalla pubblicazione del processo e dalla comunicazione all'indagato degli indizi a suo carico, “suppressis tamen testium nominibus”⁸⁵, con assegnazione di un congruo termine per la difesa e le controdeduzioni⁸⁶.

Il processo verbale del rigoroso esame, redatto dal notaio con dovizia di

Francisco Peña, “sola fama indicium faceret ad torturam quando orta esset contra aliquem a personis fide dignis” (*Directorium Inquisitorum R.P.F. Nicolai Eymerici [...] cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegñae Hispani [...]*, Romae 1578, p. 598). Sulla vita e l'attività professionale del celebre canonista vissuto tra Spagna e Italia a cavallo di Cinque e Seicento rinvio a V. Lavenia, Peña, Francisco, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., III, pp. 1186-1189. A giudizio invece del più garantista Simancas “Propter solam famam, quantumlibet publicam, nemo torqueri debet, quia incertissima est, et plerunque falsa” (D. Simancas, *Enchiridion iudicum*, cit., f. 68v, n. 19). Era parimenti contrario all'indizio unico della fama C. Carena, *Tractatus*, cit., pp. 334-335, che insiste anche sulla maggiore età del teste:ivi, p. 337, n. 103.

⁷⁸ “Item illud necessarium est, ut magna sint indicia, et vehementer urgentia; levia enim non sufficiunt” (D. Simancas, *Enchiridion iudicum*, cit., f. 66v, n. 7). La regola era dunque che “reus ergo infamatus torqueri poterit, unius hominis fide digni testimonio, de crimine ipso testificante, quod si reus sit bonae famae, alia praeterea indicia necessaria sunt” (ivi, f. 67v, n. 13). Prospero Farinacci concludeva a sua volta che “arbitrio Iudicis relinqui, quae sint indicia sufficientia ad torquendum in crimine haeresis” (P. Farinacci, *Tractatus de haeresi*, Lione 1567, p. 149, n. 143). Sulla vita del criminalista romano, oscillante tra genialità e sregolatezza, e sul suo brillante *cursus honorum* nello Stato della Chiesa A. Mazzacane, Farinacci, Prospero, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, t. 45, 1995, p. 1-5, e Id., Farinacci, Prospero, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 822-825.

⁷⁹ C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 338, n. 114.

⁸⁰ È specialmente Cesare Carena ad insistere su questo punto: “hoc tamen Iudicis arbitrium non est absolutum, sed a iure regulatum, videlicet ex sententiis, et dictis Doctorum” (ivi, p. 331, n. 20).

⁸¹ Ivi, p. 336, nn. 87 ss.

⁸² “Cum quis fugit post accusationem, vel inquisitionem [...] fuga non est sufficiens indicium ad torturam, nisi sit adminiculata [...] quod in hoc casu non praesumitur fuga capta ob conscientiam criminis, sed ob timorem molestarum, et vexationum, quae ex Inquisitione, et carcere oriuntur” (ivi, n. 84).

⁸³ D. Simancas, *Enchiridion iudicum*, cit., ff. 68r-v, nn. 15-17. Sulla stessa linea C. Carena, *Tractatus* cit., p. 334, nn. 59 ss. . Contrario invece Farinacci, secondo cui “ex ea sola non posse sumi indicium ad torturam” (P. Farinacci, *Tractatus*, cit., p. 149, n. 144).

⁸⁴ “ex dicto unius socii criminis, nisi alia concurrant in crimine haeresis, tortura dari non potest [...] Duo autem socii criminis sine dubio faciunt indicium ad torturam” (P. Farinacci, *Tractatus*, cit., pp. 149-150, nn. 151-153).

⁸⁵ C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 341, n. 159.

⁸⁶ “Torqueri non debet reus nisi publicato processu, quia non dicitur quicquam probatum nisi publicato processu” (U. Locati, *Opus*, cit., p. 400). “Si reus ad torturam petit copiam indiciorum contra eum receptorum cum termino ad se defendendum, et opponendum, Iudex id sibi denegare non debet. Nam danda est ei defensio antequam torqueatur” (ivi, p. 397).

particolari, doveva indicare la data dell'interrogatorio, la presenza del vescovo e dell'inquisitore, il nome del torturando e il giuramento *de veritate dicenda*⁸⁷. Caduto nel vuoto un primo invito, benignamente rivolto, a confessare la verità e rimasta lettera morta pure una seconda più esplicita ammonizione che andava dritta al punto, a fronte di un atteggiamento ostinato e pertinace veniva decretato l'inizio della *quaestio*. L'imputato veniva condotto nel luogo dei tormenti, spogliato, legato, ancora "benignamente" e "paternamente" invitato a dire la verità e in caso di negativa innalzato sul palo. A questo punto i giudici dovevano accertarsi che il notaio mettesse a verbale non solo tutte le risposte del reo con senso compiuto, bensì ogni parola, ogni sillaba proferita, "anzi tutti i sospiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lacrime che manderà"⁸⁸: ogni invocazione o imprecazione, ogni grido di dolore o di paura, ogni affermazione o negazione, ogni voce ispirata da ragione o da supplizio, tutto poteva servire come indice della verità dei fatti dichiarati, tutto doveva essere rigorosamente annotato nella forma originale, dunque in lingua volgare, e con riguardo ai particolari più minuti, a tutela della massima veridicità⁸⁹.

Se in corso d'opera il torturato manifestava la volontà di confessare a condizione di essere depresso dal palo, doveva essere ammonito a dare inizio alle sue dichiarazioni sotto tortura, poiché l'esperienza aveva insegnato ai Maestri che una sosta anche breve consentiva al costituito un efficace recupero delle forze tale da rendere poi più difficoltoso l'accertamento della verità⁹⁰. Solo a fronte di un'ulteriore insistenza l'indagato poteva essere depresso e fatto sedere su di una sedia di legno, mettendosi rigorosamente a verbale l'intenzione di proseguire la tortura se la confessione non fosse seguita a stretto giro⁹¹.

La formula rituale "con l'intenzione tuttavia ecc.", oppure "con l'animo tuttavia ecc.", attestava dunque la momentanea sospensione dell'esame al fine di verificare se il torturato intendesse veramente e senza sotterfugi confessare la verità promessa, avendosi in animo di proseguire i supplizi nella più probabile ipotesi opposta⁹².

Se dopo un'inutile minaccia di riprendere i tormenti colui che aveva palesato l'intenzione di confessare ancora "starà duro nel negare", veniva nuovamente alzato

⁸⁷ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 116.

⁸⁸ Ivi, p. 117.

⁸⁹ Sulle modalità di redazione del processo verbale dell'interrogatorio sotto tortura si veda P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, pp. 71 ss. Circa il valore emblematico delle tonalità della voce e delle espressioni del volto dell'imputato in sede di interrogatorio secondo le pratiche criminali d'Ancien Régime si veda il recente studio di L. Garlati, *La voce, il volto, la colpa. Il comportamento dell'imputato durante l'interrogatorio: conseguenze ed effetti giuridici secondo le pratiche criminali d'età moderna*, in "La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate", III (2013), n. 1, pp. 25-45.

⁹⁰ C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 341, n. 170.

⁹¹ "E se il Reo, avvenga che con animo di non dire la verità, rispondesse: "Mettetemi giù che voglio dir ogni cosa" – il che si avrà da notare nel processo –, dovranno i Giudici istare che cominci a dir la verità ne' tormenti, così: - E dettogli di incominciare a dire la verità; e poi, sarà messo giù, rispose ecc. E se pure andrà replicando che lo depongano, che la dirà, ancorché similmente non avesse animo di dirla, si potrà far deporre e proseguire in questo modo: – Allora i Signori, data la promessa suddetta e solo per l'effetto suddetto ecc., con l'intenzione tuttavia ecc., ordinarono che il Costituito fosse piano liberato dalla tortura e fatto sedere su uno scanno di legno" (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 117-118).

⁹² Ivi, p. 134.

sul palo⁹³, e a fronte di un'ulteriore ostinazione “nella negativa”⁹⁴, all'inquisitore non restava che ordinare “che il Costituto fosse deposto dalla fune, slegato e rivestito, che gli fossero liberate le braccia, e, poi, che fosse ricondotto in cella, essendo stato alzato nella tortura per mezz'ora”, cioè il tempo di svuotamento di una clessidra⁹⁵.

La tortura veniva però inflitta non solo per accertare il fatto, ma anche, in seconda battuta, per approfondire la conoscenza di quanto già svelato, vale dire “per ulteriore verità”⁹⁶, nonché per fare emergere l'intenzione e il convincimento con cui il crimine era stato commesso “senza alcun pregiudizio delle cose da lui già confessate e delle quali è convinto”⁹⁷: una precisazione, quest'ultima, da proferire all'indirizzo dell'indagato seduta stante e mettere a verbale, senza la quale il reo, che risultasse, in questa ulteriore sessione di supplizi, a tutto campo negativo, avrebbe dovuto essere mandato assolto. Fatta e verbalizzata simile “protesta”, invece, a nulla sarebbe valsa l'eventuale ritrattazione di quanto già confessato, la quale doveva venire verbalizzata non come risposta all'interrogatorio, ma “come dal Reo semplicemente proferita da se stesso”⁹⁸. Insomma, quanto acquisito prima della nuova applicazione dei tormenti rimaneva acquisito agli atti.

Ad onta di un uso consolidato nei processi alle streghe, si proibiva la ripetizione dei supplizi “se la causa non sarà gravissima, nel qual caso dovranno darne avviso alla Sacra Congregazione”⁹⁹, e comunque per non più di un'altra mezz'ora. Si ammonivano inoltre i giudici a non attribuire alcun significato all'assenza di pianto, etichettata “di niun momento”¹⁰⁰, che invece la dottrina tradizionale addebitava – nemmeno a dirlo - ad artificio satanico e reputava, per di più, segno visibile di assenza di pentimento¹⁰¹.

Quando invece l'imputato sotto tortura confessava il fatto e l'intenzione con cui era stato compiuto, la confessione così resa doveva essere ratificata a distanza di ventiquattro ore, lontano dalla sala dei supplizi¹⁰².

⁹³ Ivi, p. 118.

⁹⁴ Il tema è ampiamente affrontato in A. Giarda, “Persistendo 'l reo nella negativa”, Milano 1980.

⁹⁵ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 118.

⁹⁶ Cfr. P. Farinacci, *Tractatus*, cit., p. 147, n. 133 e E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 119.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Ivi, p. 155.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ “Nam si investigare affectat, an maleficio taciturnitatis, sit involuta, advertat an lacrimare coram eo stando queas, aut tormentis exponendo. Hoc ipsum enim pro certissimo signo ex fide dignorum antiqua relatione, ac propria experientia docente, adeo compertum est, quod etiamsi ad lacrimandum coniurationis aliqua hortetur, et compellatur, si Malefica existit, hoc ipsum lacrimas emittere non potest; dabit quidem flebiles, et ex sputo, genas et oculos lenire, ac si fieri attentabit, super quo a circumstantibus caute advertendum erit” (*Malleus Maleficarum*, cit., *par.* III, *qu.* XV, p. 374).

¹⁰² “Se il Reo avrà confessato ne i tormenti, dovrà appresso ratificare fuori di essi, e sciolto d'ogni legame, la sua confessione, che altrimenti ella non saria d'alcun valore, e iniquamente opererebbero i Giudici, se volessero, senza essa ratificatione, venir all'atto di condannare il Reo. Ciò deve farsi il giorno appresso alla suddetta confessione, sì che si sia scorso lo spazio di 24 hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli ripetere almeno in sostanza, le cose da lui confessate, e lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente” (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 135). Questo aspetto è ampiamente scandagliato in P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., pp. 117 ss.; Id., *Confessione*, in

In caso di rifiuto, o addirittura di vera e propria revoca a freddo, il reo veniva nuovamente sottoposto a tortura, pur in assenza di ulteriori riscontri a suo carico, bastando l'indizio rappresentato dalla confessione resa *in tormentis*, che la successiva revoca aveva in certo qual modo rafforzato, mostrando l'incostanza dell'inquisito: con la revoca il reo si contraddiceva e la contraddizione bastava per una nuova tortura¹⁰³.

Ciò valeva al massimo fino ad una terza volta (Diego de Simancas e Umberto Locati non si spingevano invece oltre il *bis* in assenza di nuovi elementi¹⁰⁴), ma solo in presenza di indizi "molto urgenti"¹⁰⁵, in mancanza dei quali la persistenza nel diniego in sede di seconda tortura, o il pertinace rifiuto di ratificare, aveva l'effetto di purgare e vanificare l'indizio della prima confessione insieme a tutti gli altri indizi a carico e di mandare assolto il reo¹⁰⁶. Una confessione resa sotto tortura, in sostanza, poteva al massimo valere come prova semipiena, ma mai bastare per una pronuncia di condanna¹⁰⁷.

Se invece la torturata confermava quanto ammesso in sede di "esame", la ratifica era perfetta e non poteva che seguire la consegna al braccio secolare - ricorda Masini¹⁰⁸ -, anche nel caso di prima colpa, come disposto dalla bolla *Omnipotentia Dei* di Gregorio XV (1623), che dichiarava lecita la condanna a morte delle streghe "etiam primo lapsu", oltre all'*immuratio* e al carcere perpetuo in caso di malattia¹⁰⁹.

È effettivamente curioso che, proprio mentre dalla Congregazione del Sant'Uffizio giungevano ai giudici della fede le illuminate indicazioni procedurali, ispirate da autentico scetticismo nei confronti dei fenomeni di stregoneria, divulgate in volgare da Eliseo Masini, Gregorio XV, poco prima di morire, decretasse in parte un'inversione di tendenza, contrastando alla lettera lo stile adottato dal Sant'Uffizio già dalla fine del Cinquecento. La tesi più accreditata è che il pontefice avesse voluto in tal modo mettere a tacere le proteste provenienti dalle autorità secolari contro l'accresciuta giurisdizione inquisitoriale, adducendosi come pretesto l'attenuazione del rigore repressivo e i sempre più blandi tempi del castigo previsti per l'eresia e per il culto

Enciclopedia del diritto, VIII (Milano 1961), pp. 864-870; P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994, pp. 77 ss.

¹⁰³ "Ma se egli ricuserà di ratificarla, anzi si sforzerà di rivocharla, dovrà di nuovo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorché altri indizi non sopravvenissero, essendo bastevole il nuovo indizio creato dall'antecedente confessione in tortura" (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 136). Cfr. D. Simancas, *Enchiridion iudicum*, cit., f. 72r-v, P. Farinacci, *Tractatus*, cit., p. 146, n. 124 ("solam revocationem confessionis facere novum indicium ad torturam, et sic revocantem posse iterum torqueri") e C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 337, n. 108.

¹⁰⁴ Cfr. D. Simancas, *Enchiridion iudicum*, cit., f. 72v, n. 44 e U. Locati, *Opus*, cit., p. 392, che definiva in ogni caso "carnefici" quei giudici che si spingevano oltre la terza seduta di supplizi.

¹⁰⁵ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 138. Cfr. C. Carena, *Tractatus*, cit., p. 340, n. 154.

¹⁰⁶ "persistens in tortura absolvendus sit, ob non probatum crimen [...] Si fuit tortus sufficienter tunc satis purgavit indicia" (P. Farinacci, *Tractatus*, cit., p. 147, nn. 127-128).

¹⁰⁷ "Ma se il Reo durerà negando nella seconda tortura, egli purga la prima confessione e deve lasciarsi andare, quando però sia stato bastevolmente tormentato e gl'indizi non siano molto urgenti: che altrimenti si potrà venire alla terza tortura" (E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., pp. 137-138).

¹⁰⁸ "[...] se conterà in giudizio che alcuna donna sia di tanto e sì grave delitto rea, dovrà per vigore della nuova Bolla Gregoriana nel primo caso anco per la prima volta rilasciarsi alla Corte secolare, e nel secondo perpetuamente esser immurata" (ivi, p. 152).

¹⁰⁹ *Bullarium romanum novissimum*, cit., III, p. 327.

diabolico. Il documento, forse, come si è ipotizzato, concordato con lo stesso Sant'Uffizio, provava dunque a contrattaccare sul terreno della durezza, più enunciata che poi realmente applicata, senza venire ad intaccare nella pratica l'*usus fori* progressivamente instauratosi dagli anni 80-90 del secolo precedente¹¹⁰.

Le confessioni spontanee venivano raccolte con non minore leggerezza di quelle estorte e, come queste ultime, andavano scrupolosamente trascritte in lingua volgare, per evitare possibili travisamenti in sede di traduzione dall'italiano al latino¹¹¹. Non dovevano essere il frutto di "alcuna suggestione" da parte dell'inquisitore né andavano in ogni caso accettate 'a scatola chiusa', specialmente se si riferivano a cerimoniosi patti col demonio o a giochi diabolici quanto meno improbabili, potendo, con facilità, scaturire da sogni, illusioni, da una certa "melanconia" dello stato della mente, ma anche dal "tedio del carcere, o per credenza che si debba loro più facilmente perdonare il delitto"¹¹².

Pertanto, il giudice, a fronte di qualunque confessione, spontanea o estorta che fosse, in mancanza di ulteriori riscontri del *corpus delicti*, avrebbe dovuto impegnarsi "per averne altronde la verità", al punto di arrivare a dubitare della veridicità medesima delle dichiarazioni rese dall'inquisita¹¹³, specie in caso di confessioni di atti satanici di particolare spettacolarità e gravità.

Nei processi alle malefiche, in sostanza, la regina delle prove iniziava, quanto meno, a vacillare e le complessive modalità procedurali a farsi più garantiste e rispettose del diritto di difesa, lungo un cammino, se pure lento e discontinuo, che porterà l'Inquisizione romana a costruirsi una solida tradizione di moderazione e di clemenza, in direzione di una depenalizzazione *de facto* prima ancora che *de iure*, per l'impossibile prova del crimine. Nel pensiero popolare e nelle credenze superstiziose, invece, la stregoneria sarà molto più dura a morire, se mai è morta.

¹¹⁰ Si veda da ultimo V. Lavenia, *Stregoneria, Italia*, cit., p. 1526, cui rinvio anche per l'ulteriore e meno recente storiografia.

¹¹¹ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 155.

¹¹² *Ibid.* Sono le medesime parole dell'*Instructio*: "Maxime est advertendum, quod in eventum, in quem huiusmodi mulieres apostasiam ad daemone, et accessum ad ludos diabolicos faterentur (quo casu corpus delicti aliunde probari non potest, quam per propriam confessionem) curandum est sane minima suggestione huiusmodi mulieres totam seriem facti a semetipsis recenseantur, et cum ab initio ad id inducate fuerint de tempore et aliis circumstantiis, nam hoc modo videri poterit an confessio huiusmodi apostasiae, et accessus ad ludos verisimiles sint, necne. Et casu quo fateantur aliqua particularia, seu circumstantias, quae sunt verificabilia, omnino Iudices diligentias faciant pro iis verificandis, quia sic magis verisimiles reddentur confessiones circa apostasiam et accessus ad ludos, aliter si tales circumstantiae adductae falsae comperirentur, dubitari posset de veritate huiusmodi confessionis forsitan secutae, vel vi torturae, quae est remedium fallax, vel suggestione alicuius, vel taedio carceris, vel quia sic crederent facilius ipsis indulgendum esse" (p. 499, nn. 1-4).

¹¹³ E. Masini, *Sacro Arsenale*, cit., p. 155.